



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Milano, 12 settembre 2024
Ns. Rif.: 235/24/VD

Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio,
Divisione Cooperazione internazionale,
regolamentazione e procedure di vigilanza
antiriciclaggio
Via Piacenza, 6
00184 Roma

Inviata via pec a: sna@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Documento di consultazione sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e sul “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”

Gentili Signori,

Questa Associazione ha esaminato i documenti posti in consultazione e recanti la bozza delle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019, integrate per introdurre l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di trasmettere alla Banca d’Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, e del “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”, che individua le segnalazioni e fissa le regole per la loro compilazione, e si prega di fornire di seguito le proprie osservazioni.

Come già evidenziato da codesta Autorità di Vigilanza nella premessa al documento di consultazione, il contenuto delle segnalazioni riflette dati e informazioni già richiesti attraverso il questionario AML in formato excel somministrato negli anni precedenti, mentre l’elemento di novità riguarda la trasformazione della suddetta rilevazione in una segnalazione di vigilanza strutturata che prevede la trasmissione dei dati in formato XML tramite il canale Infostat. Il termine per l’invio dei dati riferiti al 31 dicembre del 2024 è previsto per il 31 marzo 2025. Nel testo si propone inoltre di anticipare al 31 marzo il termine per la trasmissione alla Banca d’Italia del documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e della relazione annuale della funzione antiriciclaggio, allineandolo così al termine per l’inoltro della segnalazione in parola.

Nel prendere atto delle ragioni che hanno portato l’Autorità di Vigilanza a formulare tale proposta evolutiva rispetto alla modalità di trasmissione delle informazioni, questa Associazione sottolinea come le attuali modalità e tempistiche di raccolta dei dati appaiano già adeguate alla natura dei dati raccolti e, in merito a quanto proposto, desidera sensibilizzare codesta Autorità rispetto ad alcune criticità.

- A) Modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019
- Parte terza, Sezione I, paragrafo 1.6 – Comunicazioni
 - Parte settima, Sezione VIII – Tempi e modalità di conduzione dell’esercizio



Con riferimento alle predette sezioni del documento in consultazione, si evidenzia che anticipare il termine di trasmissione a Banca d'Italia della relazione della funzione antiriciclaggio, comprensiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi, dal 30 aprile al 31 marzo di ciascun anno, comprime i tempi a disposizione dei soggetti obbligati.

Da un lato, l'anticipo della scadenza per l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e per la relazione annuale della funzione antiriciclaggio metterebbe sotto pressione le strutture degli intermediari per la stesura dei documenti e restringerebbe i tempi utili per i diversi passaggi formali di approvazione degli stessi, problematica ulteriormente esacerbata nell'ambito dei gruppi più complessi dove sono richieste procedure di approvazione a più livelli e soprattutto dove il servizio Antiriciclaggio per più entità del gruppo è prestato dalla medesima unità organizzativa.

Dall'altro lato, le informazioni richieste per la segnalazione sono solo parzialmente automatizzabili e richiederanno, in ogni caso, un'importante lavorazione manuale.

Si invita quindi codesta Banca d'Italia a considerare la possibilità di allineare i suddetti termini al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento anziché al 31 marzo (mantenendo così invariate le scadenze degli adempimenti già in essere).

- Parte ottava – Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio

Si evidenzia come le tempistiche di applicazione proposte appaiano assai sfidanti nella prospettiva di implementare le necessarie soluzioni informatiche e di processo. Questa Associazione ritiene quindi cruciale concedere tempistiche adeguate per la realizzazione da parte dei fornitori del software necessario e per la messa in produzione dello stesso per i vari intermediari, nonché per la valutazione da parte di questi ultimi dei costi e dei benefici delle relative applicazioni informatiche legate a tale ambito (in funzione del grado di automazione effettivamente raggiungibile). Allo stesso modo sarebbe utile, per rendere più robusto il flusso di alimentazione verso i software di produzione delle nuove Forme Tecniche, concedere anche il tempo necessario per attivare progetti specifici interni alle aziende per l'estrazione automatica delle varie informazioni, in linea con le regole applicative dei software segnaletici. A tale proposito, si invita codesta Banca d'Italia a considerare la possibilità di rinviare la prima segnalazione con le nuove modalità alla data di riferimento del 31 dicembre 2025 anziché del 31 dicembre 2024. Le informazioni necessarie per l'attività della Banca d'Italia riferite al 31 dicembre 2024 potranno essere raccolte nuovamente con l'attuale questionario excel.

B) "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio"

Si evidenzia che il Manuale (pag. 2 delle "Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi") prevede che "Le segnalazioni sono trasmesse in formato XML tramite il canale INFOSTAT". Nel paragrafo seguente è inoltre precisato che "Le modalità tecniche da utilizzare per la compilazione e l'inoltro delle informazioni sono riportate nel manuale "Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML"", nel quale è prevista anche la possibilità di un inserimento dei dati mediante data entry.

Si chiede quindi di precisare se debba intendersi che le segnalazioni in esame potranno essere trasmesse esclusivamente in formato XML ovvero se il rinvio al manuale sulle modalità di scambio delle informazioni sottintenda anche la facoltà di ricorrere alla funzionalità data entry di Infostat oltre che all'upload dei file.

Tale data entry, potrebbe essere una buona soluzione e una valida alternativa al ricorso alle società di software con risparmi da parte degli intermediari che ne opterebbero per l'utilizzo, fermo restando, comunque, le difficoltà espresse nel caso di scadenza anticipata per la segnalazione al 31 marzo, anziché al 30 aprile come oggi. In tale applicativo sarebbe inoltre utile valutare la possibilità di prevedere nei domini dei vari attributi, anche un valore "Non



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Applicabile” in quanto non tutte le informazioni richieste sono valorizzabili da tutti gli intermediari segnalanti.

In via subordinata, nell'ipotesi che codesta Autorità di Vigilanza confermi che l'invio si possa effettuare esclusivamente tramite upload di un file XML, si chiede di valutare l'opportunità di mettere a disposizione un *template* del suddetto file.

Si chiede, infine, se sarà prevista la possibilità di visualizzare in modalità data entry, dopo il caricamento del file XML (così come accade attualmente in caso di segnalazione delle operazioni sospette), i dati caricati attraverso il processo automatico.

Ringraziando per l'attenzione concessa alle suddette osservazioni, questa Associazione resta a disposizione per eventuali approfondimenti in merito a quanto evidenziato nella presente.

Cordiali saluti

Assifact